



COMUNE DI SILVI

Ordinanza N. 36 del 17/05/2020

PROPOSTA N.ro 50 dell'Area AREA URBANISTICA - EDILIZIA - SUAP - DEMANIO MARITTIMO - DIREZIONE E PROGETTAZIONE OO.PP. Ufficio UFFICIO EDILIZIA-SUAP-DEM.MAR.-DEIR. OO.PP

OGGETTO: COVID-19: disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali

IL SINDACO

PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ad oggetto *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento;

VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, ad oggetto *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, che, all'art. 3, comma 2 dispone: *“Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. #DecretoCuraItalia, ad oggetto: *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ad oggetto: *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 ad oggetto: *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTA l'ordinanza 26 febbraio 2020 n. 1 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTE le Ordinanze Ministero della salute 20/3/2020, 22/03/2020, ad oggetto: *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTA l'ordinanza 15 aprile 2020 n. 37 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *“Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, revoca dell'ordinanza n. 26 del 07.04.2020, modifica all'ordinanza n. 27 del 07.04.2020 e interpretazione dell'Ordinanza n. 36 del 13.04.2020 – Disposizioni relative alle strutture pubbliche sede di PS/DEA”*;

VISTA l'ordinanza 23 aprile 2020 n. 46 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto: *“Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni per cibo da asporto e pasta fresca – Disposizioni per i comuni di Spoltore, Pratola Peligna e Pescina per le giornate del Santo Patrono”*;

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTA l'ordinanza 30 aprile 2020 n. 50 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto: *“Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri”*;

VISTA l'ordinanza 30 aprile 2020, n. 52 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto: *“Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione”*;

VISTA l'ordinanza 3 maggio 2020, n. 54 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto: *“Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTA l'ordinanza 6 maggio 2020, n. 56 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto: *“Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper”*;

VISTA l'ordinanza 14 maggio 2020, n. 59 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto: *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020”*;

DATO ATTO che la succitata ordinanza regionale n. 56 al punto 23 stabilisce: “*la disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive ammesse alla riapertura è stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento*”;

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 60 della L.R. 21/07/2018 n. 23, inerente il testo unico in materia di commercio, che al comma 2 stabilisce: “*i Comuni, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 4, comma 2, lettera b), possono individuare le fasce orarie in cui è limitata l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienico sanitari, di compatibilità acustica o altre motivazioni di interesse generale*”;

VISTO l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che “*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale*”;

RITENUTO NECESSARIO in tale contesto, adottare ogni misura di contenimento adeguata all’evolversi della situazione epidemiologica, comunque indirizzata ad una graduale ripresa delle attività economiche sul territorio, in condizione di massima sicurezza e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di emergenza sanitaria;

RAVVISATO, pertanto, ai fini di cui sopra disporre gli orari di apertura degli esercizi commerciali che possono svolgere le proprie attività, come disposto dalla vigente normativa in materia di emergenza sanitaria, a partire dal 18 maggio e fino al 2 giugno p.v.;

ORDINA

al fine di adottare ogni misura di contenimento adeguata all’evolversi della situazione epidemiologica, che tutte le attività ammesse alla riapertura, o comunque già in esercizio, ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di emergenza sanitaria, possano esercitare le proprie attività nel rispetto delle seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura:

1. attività di **somministrazione di alimenti e bevande**: dal lunedì alla domenica
dalle ore 6:00 alle ore 24:00;
2. attività di **commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande**
(posteggi isolati e commercio itinerante): dal lunedì alla domenica
dalle ore 6:00 alle ore 24:00;
3. attività **artigianali e commerciali al dettaglio**: dal lunedì alla domenica
dalle ore 8:00 alle ore 21:00
4. che gli esercizi commerciali di cui sopra, rendano noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura e rispettino l’orario prescelto, nei limiti anzi indicati, con vigenza **dal 18 maggio e fino al 2 giugno p.v.**;

DISPONE

- le forze dell’ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione del presente provvedimento;

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'ente;
- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - Comando di Polizia Locale;
 - Comado Carabinieri di Silvi;
 - Prefettura di Teramo;
 - Questura di Teramo.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

SILVI, li 17/05/2020

Il Sindaco

\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ SCORDELLA ANDREA
Firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs 82/2005 e s.m.i.

Documento informatico firmato digitalmente e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.